



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore
dott. Marco Zinna	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. **MICHELE CANTINI (C.F.: CNTMHL/3R04G8451)**, nato a **Montecatini (PI)** il **14/10/1971**, C.F. e residente in **Montecatini (PI), Via Colombo n. 18** con l'assistenza degli scriventi degli Avv.ti Tommaso Marri CF MRRTMS88R25G702U (PEC: tommaso.marri@pecordineavvocatipisa.it) con Studio Legale in Pisa, Via degli Oleandri n. 33 e Paolo Pieracci CF PRCPLA71L11G843Z (PEC: paolo.pieracci@pecordineavvocatipisa.it) con Studio legale in Pisa, Via Carducci 13 ove elegge domicilio,

PREMESSO che:

Il ricorrente ha presentato in data 11/9/2024 all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi e l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli.

In data 3/4/2025 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:



N. R.G. P.U. 63 - 1 /2025

1.- Sussiste la competenza del Tribunale di Pisa, atteso che il debitore risiede presso il comune di [redacted] nel circondario del Tribunale di Pisa.

Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

In particolare, i debiti del ricorrente ammontano ad € 359.367,69 secondo l'elenco creditori fornito. Gode attualmente di un reddito medio mensile, secondo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, di € 1.951,69 ed è proprietario di beni immobili e mobili, come da allegati A e B alla relazione particolareggiata dell'OCC.

Negli ultimi cinque anni il ricorrente ha compiuto due atti di disposizione aventi ad oggetto, l'uno la vendita di un immobile (al corrispettivo di € 125.000,00) e l'altro il riscatto di una polizza assicurativa (pari ad € 12.300,00) intestata al figlio. Da tali atti sono stati ricavati complessivamente € 137.300,00

Come illustrato dal ricorrente e dall'Esperto, e provato "*per tabulas*" dalla documentazione prodotta (atto di compravendita, riscatto polizza e estratti conto bancari), dette provviste finanziarie sono state impiegate esclusivamente per il pagamento dei debiti esistenti e in particolare per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile venduto (per l'importo di € 72.546,26), per la rottamazione delle cartelle Agenzia Entrate Riscossione (per un importo complessivo di € 18.233,08) e ad estinzione di un finanziamento bancario di € 25.000,00 e pagamenti rateali. La parte residua è rimasta giacente presso il conto corrente Banca di Pisa e Fornacette. La debitoria è legata principalmente all'attività svolta dal ricorrente come imprenditore individuale, mediante l'omonima ditta individuale, [redacted] il Cantini Michele sia in Ponsacco (PI) Via [redacted] con attività iniziata il 24/02/2015 avente ad oggetto l'attività di intermediazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e trasmissione dei dati cod ATECO 61.90.91, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore nella sezione speciale del Registro delle Imprese N. REA PI- 186250. Tale impresa è cessata in data 13/11/2019.



I debiti residui alla data di presentazione del ricorso, invece, trovano origine in finanziamenti contratti per esigenze consumeristiche che, secondo il ricorrente, sono stati concessi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori. Su tale profilo ogni valutazione è rinviata al prosieguo della procedura, quando il Liquidatore dovrà esprimersi e motivare, ai fini della ammissione al passivo dei crediti.

Per quanto rileva in questa sede, risulta un manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2.- Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3.- Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore**. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura.

3.1- Il debitore risulta proprietario dei seguenti beni:

- piena proprietà di immobile civile abitazione sito in Pontedera, Via del Podere n. 37 foglio 47 part. 744 sub 20 e garage cat. C6 sito a Pontedera, in Via del Casone n. 39 piano T, Foglio 47 part. 744 sub 19.



N. R.G. P.U. 63 - 1 /2025

- proprietà per la quota di (2/18) dell'immobile civile abitazione sito in Ponsacco, Via Cristoforo Colombo n. 14, Foglio 1 part. 389 sub. 26;
- proprietà per la quota di (2/18) di una particella Cat.F1 sito in Ponsacco, Via Cristoforo Colombo, n. 20, Fg. 1 part. 389 sub 22 (accatastata come rimessa/magazzino) e garage cat. C/6 Fg.1, particella 389 sub 25.
- giacenza di liquidità presso C/corrente accesso presso la Banca Monte Paschi di Siena n. 5031 414, intestato all'istante, pari ad € 4.273,01 al 19 marzo 2025;
- giacenza di liquidità presso C/corrente accesso presso Banca di Pisa e Fornacette n.08562 70950 000000241486, ammontante ad € 223,66, al 19 marzo 2025;
- Giacenza di liquidità presso C/corrente accesso presso Credito Agricole n.36359102, ammontante ad € 6.252,53, al 19 marzo 2025.

Non è proprietario di beni mobili registrati.

Il debitore è inoltre titolare del cento per cento delle quote societarie della **Reckdes** s.r.l., per un valore nominale di € 5.000,00, che è attualmente in utile. Iscritta al Registro delle Imprese il 20/10/2016 n. REA PI- 1 **1550** con sede legale in **Ponsacco (PI) Via Giulio Verne 4** La società si occupa di commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti di telefonia fissa e mobile e principalmente di attività di intermediazione nel settore della telefonia come da visura allegata al ricorso.

Il sig. **Carini** ha chiesto di escludere dalla procedura di liquidazione controllata la partecipazione nella detta società, avendo la stessa valore minimo e anche perché l'incarico di amministratore costituisce la sua unica occupazione lavorativa e fonte di reddito.

La decisione sulla richiesta può essere accolta, considerando che comunque sono acquisiti alla procedura i redditi prodotti dal ricorrente eccedenti la somma che sarà determinata per il suo mantenimento, tenuto conto della valutazione dell'Esperto OCC sullo scarso valore della società.

4.- QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio, il ricorrente ha indicato l'importo di € 2.073,00.

In base alla documentazione allegata al ricorso e come allegato nella relazione particolareggiata, in base agli accordi di separazione consensuale il ricorrente versa € 600,00 mensili alla ex moglie per il



N. R.G. P.U. 63 - 1 /2025

mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie in loro favore; ha chiesto, inoltre che si tenga conto del fatto che la vendita dell'immobile in cui abita, lo costringerà a cercare altra abitazione in locazione e che è preventivabile una spesa media di circa € 650,00 mensili stando ai prezzi di mercato. Tale spesa, tuttavia, non è attuale e potrà essere valutata ai fini della determinazione delle spese di mantenimento, solo una volta che sia stipulato un contratto di locazione, dopo la vendita della casa.

Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese; tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà ($€ 7.002,97 \times \frac{1}{2}$) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (1,57 per una persona, posto che la convivente non è sullo stato di famiglia del ricorrente), suddiviso per 12 mesi fa € 875,33. A tale somma, che rappresenta il c.d. minimo vitale e copre le spese normalmente sostenute da un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente, vanno aggiunte le spese documentate per il mantenimento dei figli, pari a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i due figli (indicate in circa € 150,00 mensili). Arrotondando, la somma esclusa dalla liquidazione può essere quantificata di € 1.700,00 mensili per dodici mensilità – somma anche superiore rispetto a quella indicata dall'OCC, se si decurta la spesa non attuale preventivata per pagare una locazione.



N. R.G. P.U. 63 - 1 /2025

Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.

5.- MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare al debitore di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.700,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare al debitore di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

7.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore il dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione della partecipazione sociale nella società Reckless srl;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



N. R.G. P.U. 63 - 1 /2025

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.700,00

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 07/11/2025

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

